

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

tra

Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, Partita IVA n. 03974420485, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Francesco Ghirelli, (di seguito per brevità la “**Lega Pro**” e/o la “**Committente**”)

e

la **Dott.ssa Francesca Buttara**, nata a Roma il 22 agosto 1983, residente in Roma, Via Lago di Lesina, n. 31, codice fiscale BTTFNC83M62H501B, P.IVA 15498031002 (di seguito per brevità la “**Consulente**”)

PREMESSO

- a) che la Lega Italiana Calcio Professionistico è un’associazione non riconosciuta che, nell’ambito delle funzioni demandate dal CONI e dalla FIGC in forza di normative di rango legislativo primario, presiede all’organizzazione del Campionato di Serie C;
- b) che la Lega Pro, per la cura delle proprie attività, ha necessità di usufruire e di avvalersi dell’opera di un professionista, individuato nella persona della Dott.ssa Francesca Buttara, per l’espletamento di servizi di consulenza nei settori della comunicazione integrata, della gestione dei rapporti con media nazionali e locali, della strategia e supervisione di eventi istituzionali, dei public affairs, della gestione e rafforzamento dei rapporti con stakeholder e terze parti a livello locale, nazionale ed europeo;
- c) che la Consulente garantisce di possedere le competenze professionali per lo svolgimento delle suddette prestazioni, acquisite nel corso di più di dieci anni di esperienza professionale, e si dichiara pertanto disponibile a svolgere le suddette prestazioni nel rispetto delle linee programmatiche e tecniche dettate – in ottemperanza di quanto previsto dallo Statuto di Lega e dalle altre fonti



normative e regolamentari applicabili, sia di diritto sportivo che di diritto comune – dagli Organi Politici e Direzionali della Lega Pro;

d) che la Consulente, pur non essendo la presente consulenza professionale in forma esclusiva, è tenuta a non svolgere, per conto o nell'interesse di terzi, attività in contrasto o comunque incompatibile con quella prestata in favore della Lega Pro;

e) che le parti, tenuto conto di quanto sopra, si sono dichiarate interessate a concludere, a decorrere dal 01 gennaio 2020 e sino al 30 giugno 2021, un contratto di consulenza professionale, ai patti ed alle condizioni di seguito descritte.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto dell'incarico

Oggetto del presente contratto è la prestazione professionale di consulenza ed attività consequenziali e connesse nei vari settori individuati in premessa e che verranno in seguito meglio specificati, all'interno dei quali si esplica l'attività della Lega Pro.

La Consulente si obbliga a fornire le prestazioni professionali a semplice richiesta, usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione, in via autonoma e con organizzazione e mezzi a propria cura e rischio, senza che il rapporto possa essere configurato come coordinato e continuativo.

ART. 3 - Attività di consulenza

Le attività che la Consulente si impegna ad effettuare sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- contribuire a consolidare la strategia di comunicazione e posizionamento esterno della Lega Pro;
- supportare la Lega Pro nell'identificazione degli stakeholder istituzionali chiave, nella preparazione e debriefing degli incontri istituzionali;
- supportare la Lega Pro nella supervisione strategica di eventi istituzionali;
- implementare le opportunità di visibilità esterna della Lega Pro e dei suoi vertici in contesti istituzionali e mediatici;
- supportare la Lega Pro nella definizione dello storytelling rispetto ai diversi target di riferimento;
- supportare i vertici della Lega Pro nella predisposizione di interventi istituzionali e contributi giornalistici;
- supportare la Lega Pro nel coordinamento strategico delle attività di comunicazione tradizionale, digitale, eventi e rapporti istituzionali;
- gestire i rapporti con media nazionali e locali.

Nella prestazione delle suddette attività, la Consulente sarà tenuta a predisporre le necessarie comunicazioni/relazioni/atti, anche con valenza esterna, nonché a garantire la propria presenza, laddove necessario e/o richiesto dalla Lega Pro, per le finalità sopra delineate.

La Consulente si impegna a fornire alla Lega Pro su base bimestrale un report dettagliato afferente l'attività svolta, formulando altresì di volta in volta proposte di miglioramento/implementazione in riferimento alle attività rese.

Tali attività verranno prestate dalla Consulente anche in via telematica e telefonica nella propria sede di lavoro, ovvero presso le strutture (che verranno messe gratuitamente a disposizione) della Lega Pro, ovvero anche "fuori sede" e cioè ovunque lo richiedano riunioni o manifestazioni o comunque esigenze della Committente stessa.

Nei casi in cui la prestazione si svolga nei locali della Lega Pro, troveranno

applicazione al rapporto costituito con il presente contratto le norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e le regole interne per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in atto presso la Committente.

La Lega Pro, inoltre, fornirà alla Consulente tutte le informazioni e i documenti che abbiano rilevanza rispetto all'oggetto del rapporto di consulenza o che siano richiesti o ritenuti necessari al fine del corretto svolgimento della propria attività.

La Consulente si impegna a contrarre, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una polizza assicurativa R.C. professionale con massimali adeguati e si obbliga a mantenere operativa detta copertura assicurativa sino alla scadenza del rapporto, così come individuata al successivo paragrafo 7. La violazione della presente pattuizione determinerà l'immediata risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 4 - Qualificazione giuridica contratto

Le prestazioni elencate al precedente art. 3 dovranno eseguirsi personalmente e sono da intendersi, ad ogni effetto, prestazioni di lavoro autonomo ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2222 e ss. del codice civile.

Esse, quindi, non implicano alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Lega Pro e non sono riferibili, ad alcun effetto di legge neppure implicito, ad un rapporto di lavoro subordinato e alle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, né hanno carattere coordinato e/o continuativo.

La Consulente sarà, pertanto, libera di continuare nell'esercizio delle proprie attività, con la sola limitazione di non svolgere opera in concorrenza o in contrasto con quella che sarà effettuata a favore della Committente.

ART. 5 - Modalità di prestazione della consulenza

La Consulente fornirà le prestazioni dovute:

- senza vincolo di subordinazione;
- senza vincolo di orario;
- senza obbligo di sottostare a specifiche direttive;
- senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;
- con possibilità di intrattenere più rapporti con soggetti diversi dalla Lega Pro;
- adottando criteri organizzativi propri;
- senza effettuare una prestazione continuativa e/o coordinata.

La Consulente, salvi i casi in cui sarà espressamente autorizzata, non ha il potere di rappresentare la Lega Pro presso i terzi e dovrà astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurli a ritenere che agisca come tale.

ART. 6 - Clausola di riservatezza

La Consulente si impegna a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti di qualsiasi natura dei quali abbia acquisito conoscenza nell'ambito delle attività relative al presente contratto e a non utilizzare, sotto qualsiasi forma e denominazione, le notizie, i dati, le informazioni e i segreti conosciuti, per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti.

L'inadempimento di siffatto obbligo, considerato essenziale dalle parti, attesa la sua rilevanza, legittimerà la Committente ad invocare ed ottenere *ipso iure* la risoluzione di diritto del contratto senza necessità di messa in mora e fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ("Clausola risolutiva espressa – Risarcimento danni").

ART. 7 - Efficacia, durata e rinnovi

Il presente contratto è valido ed efficace dal 01 Gennaio 2020 e scadrà, senza necessità di disdetta e con espressa esclusione di tacito rinnovo, il 30 Giugno 2021.

Eventuali proroghe o modifiche dello stesso dovranno essere oggetto di separata contrattazione.

ART. 8 - Corrispettivo

Il corrispettivo dell'attività professionale svolta dalla Consulente viene convenuto tra le parti, per tutta la durata del presente incarico, nella misura complessiva di [REDACTED] maggiorato dell'IVA, se applicabile, ai sensi della normativa *pro-tempore* vigente oltreché del contributo (4%), se dovuto, ed al lordo di eventuale ritenuta d'acconto.

Il compenso verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo entro l'ultimo giorno di ogni mese, da Gennaio 2020 a Giugno 2021, dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Oltre a detto importo, la Lega Pro rifonderà le anticipazioni e le spese sostenute, esclusivamente per le attività connesse e/o collegate all'oggetto del presente contratto, nei limiti di spesa stabiliti dalla policy della Committente, previa allegazione dei relativi giustificativi e, ove necessario, a fronte di regolare fatturazione.

ART. 9 - Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recesso anticipato dal contratto senza necessità della corresponsione di alcuna caparra penitenziale e/o penale, esercitabile con preavviso da trasmettersi a mezzo raccomandata a.r. almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di recesso. In tale ipotesi, la Consulente avrà unicamente diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo maturato su base giornaliera sino alla data del recesso.

ART. 10 - Privacy

La Consulente si impegna ad adottare ogni misura affinché la raccolta e l'accesso ai dati, di qualsiasi natura, della Lega Pro e/o del personale dipendente e/o dei collaboratori di quest'ultima, avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy e cioè con specifico riguardo ai dati personali di tutte le persone, fisiche e giuridiche, interessate.

La Consulente è, altresì, tenuta a comunicare immediatamente alla Lega Pro qualunque evento e/o circostanza che potrebbe, anche soltanto potenzialmente, violare e/o mettere in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati predetti.

La Consulente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, dovrà trattare i dati acquisiti con riferimento all'oggetto del presente contratto entro i limiti di legge e adottando idonee misure di sicurezza e di protezione.

ART. 11 - Comunicazioni e risultati


I risultati dell'attività della Consulente si intenderanno acquisiti nella piena ed assoluta disponibilità e titolarità della Lega Pro, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare l'utilizzazione ritenuta più opportuna, senza che da parte della Consulente stessa possano venire sollevate obiezioni o pretese di sorta e senza che possano essere invocati diritti di qualsiasi natura e, in particolare, compensi ulteriori, intendendosi il corrispettivo sopra pattuito omnicomprensivo e soddisfacente.

Per quanto attenga lo svolgimento della propria attività, la Consulente si terrà in contatto con gli organi politici e direzionali della Lega Pro, nonché con gli altri collaboratori e/o dirigenti da quest'ultima incaricati, allo scopo di poter assumere tutte le decisioni e/o dare corso alle operazioni attinenti al proprio incarico, coordinandosi, altresì, con gli altri collaboratori che si occupano delle aree anzidette.

ART. 12 - Disposizioni generali

La Consulente non potrà cedere a terzi il contratto, o i diritti da esso derivanti, in tutto o in parte e sotto qualsiasi denominazione, senza preventivo consenso scritto della Committente. Eventuali modifiche dei patti contenuti nel presente contratto dovranno risultare per iscritto.

ART. 13 - Consenso al trattamento dati



Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa di cui alla vigente normativa e, in particolare, al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e rilasciano, per i fini del presente contratto, esplicito consenso al trattamento dei dati personali in esso contenuti o da esso direttamente e/o indirettamente ricavabili.

ART. 14 - Dichiarazione e clausola risolutiva espressa

La Consulente dichiara e garantisce che nei suoi confronti non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza *ex art. 444 c.p.p.*; dichiara altresì che nei suoi confronti non risulta pendente alcun procedimento penale.

Prende atto che, in caso di mendacia della dichiarazione di cui al presente paragrafo, di grave inadempimento delle prestazioni ivi stabilite nonché di violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 il presente contratto si risolverà di diritto.

ART. 15 - Foro esclusivamente competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, l'efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e, comunque, ad esso connessa, è competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro ("Foro esclusivamente competente").

Letto, confermato, e sottoscritto

Firenze, lì 01 Gennaio 2020


Lega Italiana Calcio Professionistico

Dott.ssa Francesca Buttara

Il Presidente

Francesco Ghirelli





Per approvazione specifica *ex art. 1341, 2° co. c.c.*, degli articoli: 3 (attività di consulenza – clausola risolutiva espressa), 4 (qualificazione giuridica del contratto), 6 (clausola di riservatezza), 9 (recesso), 14 (dichiarazione e clausola risolutiva espressa) e 15 (foro esclusivamente competente).

Lega Italiana Calcio Professionistico

Dott.ssa Francesca Buttara

Il Presidente

Francesco Ghirelli

